V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 20 aprile 2015 — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/Stato belga

(Causa C-176/15)

(2015/C 221/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Guy Riskin, Geneviève Timmermans

Resistente: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1) Se la norma contenuta nell'articolo 285 del codice delle imposte sui redditi del 1992, che ammette implicitamente la doppia imposizione di dividendi esteri a carico di una persona fisica residente in Belgio, sia conforme ai principi del diritto [dell'Unione] sanciti dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, letto in combinato disposto con l'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea, nella parte in cui consente al Belgio di favorire ad libitum investimenti in Stati terzi (Stati Uniti), a detrimento di quelli che possono essere effettuati negli Stati membri dell'Unione europea (Polonia), conformemente alle disposizioni del diritto belga alle quali rinvia la convenzione contro le doppie imposizioni negoziata dal Belgio, ossia, in funzione del rinvio all'articolo 285, che stabilisce le condizioni d'imputazione, o all'articolo 286, che stabilisce unicamente l'aliquota d'imputazione della percentuale forfettaria d'imposta.

2) Se l'articolo 285 del codice delle imposte sui redditi del 1992, nella parte in cui subordina la possibilità di imputare l'imposta estera all'imposta belga alla condizione che i capitali e i beni che diano origine ai redditi siano destinati, in Belgio, all'esercizio di attività professionale, sia contrario agli articoli 49, 56 e 58 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 24 aprile 2015 — Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l'homme/Micropole Univers SA

(Causa C-188/15)

(2015/C 221/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Asma Bougnaoui, ADDH — Association de défense des droits de l'homme

Resistente: Micropole Univers SA

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 78/2000/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ([1]), debbano essere interpretate nel senso che, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, il desiderio di un cliente di una società di consulenza informatica che i servizi informatici di quest'ultima non siano più garantiti da una dipendente, ingegnere progettista, che indossa un velo islamico costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

([1]) GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 27aprile 2015 — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

(Causa C-191/15)

(2015/C 221/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

1) Se la legge applicabile a un'azione inibitoria a norma della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ([1]), debba essere individuata in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il regolamento «Roma II») ([2]) quando l'azione è diretta contro l'impiego di clausole contrattuali abusive da parte di un'impresa avente la propria sede in uno Stato membro che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri, in particolare nello Stato del giudice adito.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

   2.1. Se per paese in cui il danno si verifica (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II) si debba intendere ogni Stato verso il quale è diretta l'attività commerciale dell'impresa convenuta, cosicché le clausole controverse devono essere esaminate in base alla legge dello Stato del giudice adìto qualora un ente a ciò legittimato promuova un'azione contro l'impiego di tali clausole nei rapporti commerciali con consumatori residenti in tale paese.

   2.2. Se sussistano collegamenti manifestamente più stretti (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II) con la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa convenuta qualora le condizioni contrattuali di quest'ultima prevedano che i contratti da essa stipulati siano soggetti alla legge di detto Stato.